

Prime indicazioni per l'aggiornamento dei prezzi degli appalti di lavori pubblici e degli accordi quadro ai sensi dell'art 26 del DL Aiuti (allegato A)

Indice

1.Premessa

1a. Validità temporale di applicazione

1b. Aggiornamento straordinario del Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2022 – luglio

1c. Incremento dei SAL e degli importi degli appalti da avviare prima dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana 2022 – luglio

1d. Adeguamento al Prezzario straordinario - luglio 2022

1e. I costi Covid e il nuovo Protocollo Cantieri

2.Appalti in corso

2a. Natura dell'aggiornamento dei prezzi

2b. Aggiornamento dei prezzi, con il Prezzario 2022 – gennaio, dei SAL già adottati o da adottare e dei certificati di pagamento già emessi o da emettere

2c. Aggiornamento dei prezzi con il Prezzario 2022 – luglio dei SAL già adottati o da adottare e dei certificati di pagamento già emessi e da emettere

2d. Procedura per l'aggiornamento del quadro economico

2e. Accordi quadro di lavori

3. Appalti da avviare

3a. Aggiornamento dei documenti di progetto e degli atti di gara

3b. Procedura per l'aggiornamento degli elaborati progettuali, degli importi e della documentazione di gara

3c. Aggiornamento della programmazione: elenco annuale e programma triennale

3d. Raccordo con la normativa previgente in tema di revisione e compensazione prezzi: art 29 D.L. n.4/2022 (L. 25/2022) e art 106 D.Lgs. n. 50/2016

4. Reperimento delle risorse

4a. Appalti in esecuzione

4b. Appalti da avviare

1.Premessa

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), detto anche “D.L. Aiuti”, in vigore dallo scorso 18 maggio, introduce, all’art. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, delle misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, che già hanno dato luogo a svariati interventi normativi.

L’art. 26 del decreto disciplina due ipotesi principali:

- 1) appalti in corso di esecuzione i cui termini di presentazione delle offerte siano scaduti entro il 31 dicembre 2021, per i quali è necessario procedere ad un adeguamento, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, degli importi già corrisposti e da corrispondere in sede di liquidazione dei SAL, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo stesso;
- 2) appalti ancora da avviare (data di invio della lettera d’invito o data di pubblicazione/invio del bando di gara) a partire dal 18 maggio 2022, è necessario procedere alla stima del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni:
 - con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 26, se avviati prima della data di entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio;
 - con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 26, se avviati dopo la data di entrata in vigore del Prezzario 2022 - luglio.

1a. Validità temporale di applicazione

Il decreto-legge, entrato in vigore il 18 maggio, si applica agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 nonché agli appalti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè a partire dal 18 maggio. Da questa data decorrono una serie di termini per l’adeguamento della documentazione sia degli appalti in corso che degli appalti da avviare.

Nella prima fattispecie (offerte con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021) rientrano, ad esempio, appalti che possono presentare differenti casistiche:

- appalti con contratti stipulati e i cui lavori sono in corso di esecuzione;
- appalti con contratti stipulati ma nei quali si deve ancora effettuare la consegna dei lavori;
- appalti aggiudicati ma per i quali si deve ancora procedere alla stipula del contratto;
- appalti non ancora aggiudicati.

Per questa prima fattispecie l’ambito temporale di applicazione della norma opera dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La seconda fattispecie, invece, ricomprende tutti gli appalti per i quali, alla data del 18 maggio 2022, non sia ancora stata inviata la lettera d’invito o pubblicato il relativo bando di gara (o inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nel caso di appalto sopra soglia).

Per questa seconda fattispecie l’ambito temporale di applicazione della norma opera dal 18 maggio al 31 dicembre 2022.

1b. Aggiornamento straordinario del Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2022 – luglio

Entro il 31 di luglio sarà pubblicato l'aggiornamento straordinario del Prezzario 2022 – gennaio, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di utilizzo fino al 31 marzo 2023.

1c. Incremento dei SAL e degli importi degli appalti da avviare prima dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana 2022 - luglio

Per gli appalti in corso di esecuzione le nuove disposizioni si applicano, per i SAL relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate (o annotate) dal 1 gennaio sino alla data di entrata in vigore del nuovo Prezzario 2022 – luglio, di cui al comma 2 dell'art. 26, utilizzando, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il Prezzario 2022 - gennaio incrementato con le modalità di seguito indicate.

Per gli appalti da avviare (pubblicazione/envio del bando o trasmissione della lettera d'invito) dopo il 18 maggio e fino alla data di entrata in vigore del Prezzario 2022 - luglio i relativi progetti devono essere aggiornati per adeguarli al Prezzario 2022 - gennaio incrementato con le modalità di seguito indicate. Ove il progetto sia stato aggiornato come descritto, e approvato prima dell'adozione del Prezzario 2022 – luglio, la procedura di appalto è espletata con i prezzi con cui è stato approvato, anche se l'appalto viene avviato dopo l'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio. In queste ipotesi si gestiranno le eventuali variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione, mediante le clausole di revisione dei prezzi contrattuali.

Nelle more dell'aggiornamento del Prezzario, al fine del pagamento dei SAL degli appalti in corso e ai fini dell'aggiornamento degli importi degli appalti da avviare, l'adeguamento degli importi dei SAL e degli appalti da avviare deve essere effettuato sulla base del Prezzario 2022 – gennaio incrementando tutte le voci di computo (a prescindere dalla sezione del Prezzario da cui sono state reperite) dell'unica percentuale di scostamento della Tipologia di riferimento dell'appalto del Prezzario 2022 – gennaio, fino comunque ad un massimo del 20%. Per Tipologia di riferimento dell'appalto si intende la tipologia principale dell'opera da realizzare (esempio: se l'appalto ha per oggetto la realizzazione di una nuova strada si utilizzerà la Tipologia 04) come riportato nella tabella in calce al presente documento contenente sia le tipologie presenti nel prezzario che le tipologie assimilabili. La percentuale di scostamento è quella relativa alla provincia su cui è stato redatto il computo metrico estimativo.

Resta fermo che l'applicazione delle indicazioni del precedente capoverso comporta che tutti gli importi sono aggiornati con la percentuale delle spese generali al 16%, percentuale che comprende tutti gli oneri aziendali, compresi anche quelli relativi alla "sicurezza Covid". Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2022 sono, comunque, da ritenersi cessate le condizioni per il riconoscimento dell'incremento delle spese generali previsto dalla Delibera n.645 del 25.05.2020 "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici".

L'aggiornamento richiesto dall'art 26 con le modalità sopra descritte potrebbe determinare una maggiore quantificazione della spesa originariamente coperta.

Pertanto, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma, i settori dovranno provvedere:

- per gli appalti in corso di esecuzione, ad incrementare corrispondentemente gli impegni di spesa assunti in precedenza;
- per gli appalti da avviare, a reperire eventuali risorse aggiuntive che si rendano necessarie.

Tenuto conto che per gli appalti in esecuzione non sempre la copertura della maggiore spesa potrà essere assicurata nell'ambito delle risorse disponibili del Quadro economico dell'intervento, compresi i ribassi d'asta, i Settori quantificano il valore della spesa che non trova copertura. La quantificazione di tale spesa consentirà di fornire alla Giunta un adeguato quadro conoscitivo, funzionale alla determinazione di future decisioni in merito e alla conseguente richiesta di accesso al Fondo di cui al punto 4a, da parte della Regione.

1d. Adeguamento al Prezzario straordinario - luglio 2022

A seguito dell'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, si procede,

Per gli appalti in corso di esecuzione:

- al conguaglio, relativamente ai SAL già liquidati per lavorazioni eseguite e contabilizzate (o annotate) dal 1° gennaio 2022, degli importi riconosciuti ai sensi del precedente punto 1c. nel caso in cui risulti una variazione inferiore ovvero superiore a quella già riconosciuta;
- alla liquidazione dei nuovi SAL per le lavorazioni non ricomprese nell'ultimo SAL emesso utilizzando direttamente il Prezzario 2022 – luglio.

Per gli appalti da avviare, i cui progetti siano ancora in corso di approvazione, si procede alla determinazione degli importi utilizzando il Prezzario 2022 – luglio. Il Prezzario 2022 - luglio può essere utilizzato sino al 31 marzo 2023 purché si proceda all'approvazione del progetto e all'avvio dell'appalto entro tale data. In queste ipotesi si gestiranno le eventuali variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione, derivanti dal nuovo Prezzario 2023 – gennaio, mediante le clausole di revisione dei prezzi contrattuali.

Anche in questo caso, come per il precedente punto 1c, tutti gli importi sono aggiornati con la percentuale delle spese generali al 16%, percentuale che comprende tutti gli oneri aziendali, compresi anche quelli relativi alla “sicurezza Covid”.

L'aggiornamento del Prezzario 2022-luglio potrebbe determinare una maggiore quantificazione della spesa precedentemente coperta. In tal caso si procederà come descritto al punto 1c in relazione alla maggiore spesa derivante.

1e. I costi Covid e il nuovo Protocollo Cantieri

Contestualmente all'aggiornamento degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e degli appalti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè a partire dal 18 maggio, è necessario aggiornare anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento, laddove presente, applicando quanto previsto al paragrafo 1c e 1d. Si ricorda che, in relazione alle sole misure antiCovid 19 inserite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento occorre applicare le spese generali con la percentuale del 17% .

Con l'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio si provvederà inoltre ad aggiornare la Tipologia 17A secondo le indicazioni delle nuove “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” approvato con ordinanza del Ministro della Salute il 6 maggio 2022.

2.Appalti in corso

2a. Natura dell'aggiornamento dei prezzi

Per i contratti in corso di esecuzione, la cui scadenza di presentazione delle offerte sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021, l'obbligatorio adeguamento degli importi dei SAL, da effettuarsi, nell'attesa dell'adozione dei Prezzari aggiornati ex comma 2, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DL Aiuti, costituisce una misura straordinaria che non incide sui rapporti contrattuali e sui prezzi di aggiudicazione. Tale misura non incide sulle autorizzazioni già rilasciate per eventuali subappalti né implica l'eventuale trasformazione del subaffidamento in subappalto né eventuali ulteriori controlli

(es antimafia). Tale misura non rileva anche ai fini della determinazione dell'incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016.

2b. Aggiornamento dei prezzi, con il Prezzario 2022 – gennaio, dei SAL già adottati o da adottare e dei certificati di pagamento già emessi o da emettere

L'art. 26 prevede che sia i SAL già adottati che i certificati di pagamento già emessi devono essere aggiornati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (cioè, entro il 17 giugno 2022).

Nelle more dell'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, si descrivono, di seguito, le modalità con cui procedere all'aggiornamento dei SAL o all'emissione di nuovi SAL (e dei relativi certificati di pagamento):

1. Per le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 e contenute nel Prezzario dei Lavori della Toscana si calcola l'importo da aggiornare, moltiplicando la differenza di prezzo tra le voci del Prezzario 2022 – gennaio e le voci del Prezzario a base di gara per le quantità contenute nel SAL/libretto delle misure.

2. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure e non presenti nel Prezzario dei Lavori della Toscana ma costruite utilizzando le risorse elementari (PR, AT, RU) del Prezzario stesso, si rivalutano tutte le risorse elementari del Prezzario a base di gara e componenti le analisi come nell'ipotesi precedente, determinando così il prezzo aggiornato al 2022. L'importo è poi calcolato come al precedente punto 1.

3. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure non presenti nel Prezzario dei Lavori della Toscana e non costruite, anche solo in parte, sulla base delle risorse elementari, il prezzo a base di gara è rivalutato applicando la percentuale di scostamento indicata nel capitolo di riferimento del Prezzario 2022 (o capitolo assimilabile). Qualora il Prezzario del progetto posto a base di gara fosse antecedente al Prezzario 2021, dovranno essere prese in considerazione le percentuali di scostamento dello stesso capitolo di riferimento relative a tutte le precedenti annualità.

Qualora il collaudo o il CRE debbano essere emessi prima dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 - luglio, si procede con l'emissione del certificato riconoscendo i prezzi aggiornati a gennaio 2022, senza applicazione della percentuale di incremento di cui al precedente punto 1.c, e, a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario 2022 – luglio, al riconoscimento degli eventuali importi aggiuntivi. Tale disposizione può essere applicata anche per gli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione già emessi.

Gli importi calcolati secondo le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere incrementati, fino a un massimo del 20%, così come indicato nel precedente punto 1c. All'importo così definito deve essere applicato il ribasso offerto in gara secondo le modalità di seguito indicate, che sono declinate in modo differente a secondo della tipologia di appalto:

- a) nel caso di appalti interamente "a corpo", viene preso a riferimento il ribasso unico percentuale che ha determinato l'aggiudicazione, risultante dall'offerta economica presentata sulla piattaforma telematica Start;
- b) nel caso di appalti interamente a misura, applicando, invece, il ribasso calcolato su ciascuna voce di lavorazione presente nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture rispetto all'elenco prezzi, anche se diverso dal ribasso unico che ha determinato l'aggiudicazione;

Nel caso in cui dall'applicazione del meccanismo sub b) risulti, su singole voci di lavorazioni, un saldo negativo, lo stesso non sarà preso in considerazione e sarà, quindi, azzerato.

- c) nel caso di appalti in parte a corpo e in parte a misura, applicando, invece, un criterio misto e, cioè, il criterio sub a) per la parte a corpo e il criterio sub b) per la parte a misura.

All'Operatore economico andrà riconosciuto il 90% dell'importo finale così individuato.

2c. Aggiornamento dei prezzi con il Prezzario 2022 – luglio dei SAL già adottati o da adottare e dei certificati di pagamento già emessi e da emettere

Per i SAL già adottati e con Certificati di pagamento già emessi, qualora a seguito dell'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio risulti, **relativamente alla Tipologia di cui al punto 1.c.**, una variazione inferiore ovvero superiore allo scostamento percentuale applicato ai fini dell'aggiornamento con il Prezzario 2022 – gennaio, gli uffici procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento dei successivi stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. Tale conguaglio deve essere determinato applicando lo scostamento percentuale rilevato nel Prezzario 2022 - luglio per la Tipologia dell'opera all'importo individuato con le modalità indicate nel precedente punto 2b, sotto punti 1, 2 e 3. Anche in questo caso dovrà essere applicato, come nel precedente punto 2b, il ribasso offerto in gara riconoscendo all'Operatore economico il 90% dell'importo finale.

Per i SAL da adottare e i certificati di pagamento da emettere, a seguito dell'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, si procede per le lavorazioni effettuate a determinare direttamente gli importi da corrispondere sulla base del Prezzario 2022 – luglio con le stesse modalità indicate nel precedente punto 2b, sotto punti 1, 2 e 3.

La maturazione dell'importo del SAL indicato in contratto avverrà, in ogni caso, facendo riferimento ai prezzi contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

2d. Procedura per l'aggiornamento del quadro economico

L'aggiornamento del quadro economico deve essere effettuato mediante appositi decreti. Trattandosi di disposizione normativa straordinaria, che stabilisce anche la misura dell'incremento da riconoscere all'Operatore economico, non pare necessario procedere né a concordamento prezzi né ad atti aggiuntivi. I decreti dovranno motivare, sulla base della normativa sopravvenuta, la necessità di riconoscere all'Operatore economico, in via transitoria fino a luglio, il maggior importo per le lavorazioni eseguite, rinviando ad un nuovo provvedimento dopo l'aggiornamento del prezzario per procedere a conguaglio dell'importo stesso. Con il decreto si procede all'approvazione del quadro economico stanziando, nel quadro economico stesso, come voce autonoma, gli importi necessari per assolvere all'obbligo ex art. 26, senza modificare l'importo di aggiudicazione.

Nel caso in cui le risorse necessarie siano parzialmente disponibili, si potrà procedere all'impegno e al pagamento parziale delle somme fermo restando che per la quota di maggiore spesa non coperta finanziariamente si dovrà necessariamente ricorrere richiedendo l'accesso al fondo di cui al punto 4a.

In attesa dell'esito di un approfondimento, sulla applicabilità o meno sulle somme da corrispondere, delle indicazioni fornite dal MIMS, relativamente all'assoggettabilità o meno al regime IVA, così come previsto per le somme da corrispondere in attuazione della disciplina prevista dal DL 73/2021, si dovrà provvedere ai soli fini della quantificazione della maggiore spesa, ad impegnare anche l'importo corrispondente all'onere IVA, fermo restando che non si procederà alla corresponsione di tale importo in attesa dell'esito di tale approfondimento.

2e. Accordi quadro di lavori

Per gli accordi quadro di lavori aggiudicati all'entrata in vigore del decreto, nella definizione delle singole perizie relative a contratti attuativi ancora da avviare:

- si applicano i prezzi aggiornati del Prezzario 2022 – gennaio con l'incremento descritto al punto 1c, per le perizie approvate prima dell'adozione del Prezzario 2022 - luglio;
- si applicano i prezzi del Prezzario 2022 – luglio, per le perizie approvate successivamente alla sua adozione.

In entrambi i casi su ogni prezzo è applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Nel caso di perizie attuative di accordi quadro, le cui lavorazioni siano state eseguite e contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure tra gennaio 2022 e dicembre 2022, si applicano le disposizioni previste nel presente paragrafo per gli appalti in corso.

3. Appalti da avviare

3a. Aggiornamento dei documenti di progetto e degli atti di gara

Il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi, l'elenco prezzi, il PSC, il quadro incidenza manodopera, il quadro economico, gli atti di gara e tutti gli altri documenti su cui tali variazioni di prezzo hanno un impatto, devono essere aggiornati secondo le modalità di cui al punto 1.c, secondo capoverso. A seguito di tale aggiornamento il progetto è nuovamente sottoposto a verifica e validazione.

Le modalità di accesso ai due fondi sono disciplinate dallo stesso comma 4 mentre i loro stanziamenti sono disciplinati dal successivo comma 5 dell'art. 26.

3b. Procedura per l'aggiornamento degli elaborati progettuali, degli importi e della documentazione di gara

L'aggiornamento degli elaborati progettuali, degli importi e della documentazione di gara deve essere effettuato mediante apposito decreto.

3c. Aggiornamento della programmazione: elenco annuale e programma triennale

Per i nuovi appalti da avviarsi successivamente all'entrata in vigore del DL Aiuti, a seguito dell'adeguamento, come sopra indicato, dei quadri economici, si pone il problema relativo alla necessità di aggiornare la Programmazione triennale dei lavori (in particolare, l'Elenco annuale) per allineare gli importi inseriti in Programmazione, che hanno già ricevuto un visto di compatibilità finanziaria, a quelli, rideterminati, dei nuovi quadri economici.

Si ritiene, considerati tutti gli adempimenti che la nuova normativa impone, e i ritardi che ne deriveranno nell'avvio degli appalti, di consentire, comunque, l'avvio delle procedure, accertata la disponibilità delle risorse aggiuntive, anche in assenza del preventivo aggiornamento della Programmazione, da effettuarsi, comunque, il prima possibile dopo l'avvio delle procedure stesse.

3d. Raccordo con la normativa previgente in tema di revisione e compensazione prezzi: art 29 D.L. n.4/2022 (L. 25/2022) e art 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente agli appalti in corso, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021, la norma introdotta dal D.L. Aiuti si configura, espressamente, come disposizione straordinaria a

carattere temporaneamente derogatorio relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, che non sono quindi soggette a compensazione o revisione. La norma non detta invece previsioni per le lavorazioni che saranno eseguite dal 1° gennaio 2023 per alle quali salvo successivi interventi normativi si applicherà quanto stabilito nelle condizioni contrattuali.

Relativamente agli appalti da avviare fino al 31 dicembre 2023 si ricorda che gli stessi in attuazione di quanto previsto dal DL 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 debbono contenere obbligatoriamente una clausola di revisione prezzi e pertanto le variazioni dei prezzi in aumento o diminuzione saranno regolate dalle specifiche condizioni stabilite nel contratto fino al termine di durata dell'appalto.

Relativamente agli appalti da avviare dal 1° gennaio 2024, invece, a norme vigenti, riprenderà l'operatività dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto la revisione prezzi sarà oggetto di disciplina attraverso l'inserimento di una opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D Lgs 50/2016.

4. Reperimento delle risorse

4a. Appalti in esecuzione

Il comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede, ordinariamente, che, per far fronte ai maggiori importi di adeguamento dei progetti si possano utilizzare:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti comprese le opzioni di modifica di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) e e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, il successivo comma 4 dell'art. 26 prevede che, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede mediante due distinti Fondi appositamente costituiti a livello nazionale:

- quello di cui alla lettera a) del comma 4, relativo agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55;
- quello di cui alla lettera b) del comma 4, relativo agli altri, diversi interventi.

Le modalità di accesso ai due fondi sono disciplinate dallo stesso comma 4 mentre i loro stanziamenti sono disciplinati dal successivo comma 5 dell'art. 26.

4b. Appalti da avviare

Il comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede, ordinariamente, che, per far fronte ai maggiori importi di adeguamento dei progetti si può:

- procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi;
- utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto, e, dunque, al 18 maggio;

Il successivo comma 7 dell'art. 26 prevede, invece, che, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 si possa:

- per i soli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, utilizzare il Fondo previsto dallo stesso comma 7;

Il comma 7 prevede, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dal 18 maggio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse, secondo i criteri preventivamente stabiliti dallo stesso comma 7.

TABELLA DELLE TIPOLOGIE DI OPERE E DELLE TIPOLOGIE DI OPERE ASSIMILABILI

Tipologia	Descrizioni Opere	Opere Assimilabili
TOS22_01	Nuove costruzioni edili	Opere di bonifica di siti inquinati (risanamento delle matrici ambientali contaminate quali suolo, sottosuolo e acque sotterranee attraverso movimento terra, impermeabilizzazioni) Parcheggi interrati e multipiano
TOS22_01CAM	Nuove costruzioni edili CAM	
TOS22_02	Ristrutturazioni edili	
TOS22_02	Ristrutturazioni edili CAM	
TOS22_03	Restauro	
TOS22_04	Nuove costruzioni stradali, carrabili e non carrabili	Ponti e viadotti
TOS22_04CAM	Nuove costruzioni stradali, carrabili CAM e non carrabili CAM	
TOS22_05	Manutenzioni di opere stradali	
TOS22_06	Impianti tecnologici	Opere di bonifica nel caso di sola falda contaminata: realizzazione di impianti di trattamento acque e soil gas
TOS22_09	Opere a verde	
TOS22_12	Strutture in legno	
TOS22_12CAM	Strutture in legno CAM	
TOS22_14	Opere di sostegno e contenimento: pali, micropali, diaframmi, palancole, tiranti, trattamenti colonnari e gabbionate	
TOS22_16	Opere di difesa del suolo	Impianti di sollevamento e opere meccaniche a servizio di opere idrauliche
TOS22_17	Sicurezza	
TOS22_17A	Sicurezza Covid	
TOS22_20	Opere marittime e portuali	
TOS22_22	Opere forestali	
TOS22_24	Opere agricole	